## **REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO**

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica

Settore Infrastrutture e Pronto Intervento

**COMUNICATO** 

CARO MATERIALI - INFORMATIVA IN MATERIA E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Allegato



## COMUNICATO

## "CARO MATERIALI" - INFORMATIVA IN MATERIA E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Facendo seguito ad alcune segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute dagli operatori del settore operanti sul territorio regionale con riferimento al fenomeno del cosiddetto "caro materiali", si forniscono alcune indicazioni in relazione alle procedure potenzialmente attuabili tanto agli appalti in corso (anche non ancora aggiudicati), quanto agli appalti futuri, ad oggi oggetto di progettazione relativa.

Dall'analisi del contesto nazionale nonché mondiale dell'andamento del mercato del costo delle materie prime è di tutta evidenza infatti come negli ultimi 12 mesi il prezzo di molti materiali da costruzione abbia progressivamente subito aumenti eccezionali, tanto imprevedibili quanto fluttuanti, probabili conseguenze dell'evento pandemico e della pregressa congiuntura economica.

Gli impatti e le conseguenze di tali aumenti sono purtroppo note sia sugli appalti in esecuzione, nei quali gli operatori economici lamentano incrementi di costo tali da oltrepassare l'alea contrattuale prevista, tanto da invocare in alcuni casi estremi la previsione di cui all'articolo 1467 del C.C. (*risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari*), sia negli appalti già banditi, con gare/avvisi di partecipazione sempre più spesso deserti, sia in quelli ancora da bandire, per i quali le stazioni appaltanti si trovano nelle condizioni di non poter più garantire la giusta congruità economica dell'intervento proposto.

Come noto con la legge 106/2021, di conversione del decreto-legge 73/2021 (cd. *Sostegni bis*) il Governo, su proposta anche della Conferenza delle Regioni, ha fornito una prima risposta a detti aumenti straordinari, reintroducendo il meccanismo della compensazione per le variazioni dei prezzi delle lavorazioni, nei contratti in corso di esecuzione, eseguite e contabilizzate nel primo semestre del 2021. A tal fine, il MIMS con Decreto dell'11 novembre 2021 (G.U. n. 279 del 23 novembre 2021) (a seguire "decreto compensazioni") e successiva circolare esplicativa del 25 novembre, allegati al presente comunicato, sono state definite le variazioni percentuali in aumento, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Per gli appalti in esecuzione è dunque possibile ad oggi procedere con la richiesta di riconoscimento della compensazione necessaria, secondo le modalità procedurali previste nella legge e nel decreto e circolare richiamati, attraverso le somme a disposizione dei quadri economici ovvero mediante l'accesso allo specifico fondo per l'adeguamento dei prezzi, appositamente costituito presso il MIMS.

Inoltre, visto il costante perdurare dei rincari delle materie prime, sempre significativo anche durante il secondo semestre 2021, nel ddl Bilancio all'esame in questi giorni, si apprende che il Governo ha previsto altresì l'estensione del meccanismo della compensazione sopra descritto anche alla copertura degli aumenti eccezionali dei prezzi riscontrati nel secondo semestre 2021, secondo

parametri di variazione da definirsi con analogo decreto ad opera del MIMS da emanarsi entro il 31/03/2022.

Per gli appalti già in esecuzione nel corso del 2021, per quanto possibile, data anche la limitatezza delle risorse disponibili, sussiste dunque ad oggi una indicazione procedurale attuabile, da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, per il potenziale recupero del giusto equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, al fine di consentire la prosecuzione delle previsioni contrattuali nel rispetto della marginalità rientrante nell'alea contrattuale pattuita.

Pur tuttavia si evidenzia che secondo le previsioni del decreto "compensazioni" e della relativa circolare, mediante il meccanismo della compensazione prezzi è possibile ad oggi intervenire esclusivamente per gli appalti in esecuzione e per le lavorazioni già contabilizzate nel 2021, purché anno non coincidente con l'anno solare di presentazione dell'offerta. Anche a seguito della probabile conferma di tale meccanismo di compensazione per lavori contabilizzati nella seconda metà del 2021, il sistema compensativo dei prezzi contrattuali non potrà essere previsto per le lavorazioni riguardanti gli appalti oggetto di offerta e conseguente aggiudicazione, nonché successiva esecuzione, nel corso del 2021. Ne consegue che per molti appalti oggetto di offerta e successiva aggiudicazione nel corso del 2021, di durata inferiore all'anno, tale meccanismo compensativo dei maggiori costi sostenuti per il fenomeno del "caro materiali" non sarà di fatto applicabile.

Oltre a ciò, è altrettanto comprensibile come tale disposizione normativa non consenta di affrontare le criticità comunque esistenti, connesse al fenomeno del "caro materiali", per tutti gli appalti già banditi e magari aggiudicati ovvero in quelli ancora da bandire. Anche in tali casi infatti l'importo economico definito dalla stazione appaltante, quale corrispettivo della prestazione richiesta all'operatore economico, potrebbe non essere più idoneo a garantire una marginalità tale da rendere conveniente la partecipazione alla gara/avviso/lettera di invito. Il sempre più elevato numero di procedure di affidamento prive di risposte ne sono purtroppo un triste segnale, a fronte di un momento di ripresa economica connessa anche alle opere finalizzate ai PNRR e PNC e alle opere oggetto di benefici fiscali.

Al fine dunque di fornire supporto sia alle stazioni appaltanti, che devono procedere senza possibilità di ulteriore attesa, con l'espletamento degli appalti programmati e/o urgenti sul territorio, onde evitare il rischio – potenziale in alcuni casi – della perdita dei finanziamenti relativi, nonché agli operatori economici per consentire loro una partecipazione rispettosa del giusto equilibrio economico a fronte della prestazione esecutiva richiesta, la Regione Piemonte fornisce alcune prime indicazioni operative attuabili in tal senso, secondo le ipotesi di seguito illustrate.

Ricordando che la stima economica delle opere da realizzare, e dunque dell'importo posto a base dell'offerta per i lavori, è ad oggi da definirsi, secondo le previsioni di cui all'articolo 23 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, la Regione Piemonte, con l'edizione 2021 del prezzario regionale (D.G.R. n. 19-3632 del 30 luglio 2021), è già in parte intervenuta per il recepimento dell'aumento eccezionale dei materiali da costruzione, in particolare per alcuni prezzi elementari, anche attraverso specifiche indagini di mercato condotte durante il primo semestre dell'anno in corso. Nelle previsioni di lavoro è stato inoltre previsto dalla giunta regionale un apposito monitoraggio nei mesi successivi dell'andamento dei prezzi elementari più significativi al fine di poter attuare, anche al di la della scadenza temporale di validità dell'edizione 2021 del prezzario, gli adeguamenti di prezzo necessari per rispondere alla reale situazione del mercato delle costruzioni.

Allo stato attuale dalle risultanze delle rilevazioni finora condotte non è purtroppo ancora prevedibile un rientro di tali aumenti eccezionali, come inizialmente si era ipotizzato, anzi riscontrando viceversa, attraverso dati reali forniti dal mondo della produzione e dagli operatori economici, un continuo e perdurante trend di crescita di molti dei prezzi elementari più diffusi.

Per tali motivi la Regione Piemonte prevede la approvazione di una nuova edizione del prezzario regionale già al primo bimestre 2022, in modo da fornire quanto prima lo strumento necessario per la progettazione delle opere rispondente ai reali costi di mercato, attraverso l'adeguamento dei costi delle principali materie prime e dei materiali da costruzione.

Nelle more del possibile utilizzo nelle progettazioni di tali previsioni di prezzo, pur tuttavia, dovendo procedere in tempi antecedenti alla sottoscrizione di contratti per interventi già banditi ovvero a quanto ancora da bandire ma con tempi di aggiudicazione molto stretti, si suggeriscono le seguenti soluzioni procedurali.

- 1. procedure di gara per le quali è stata predisposta l'aggiudicazione con conseguente contratto stipulato o da stipulare
- 2. procedure di gara per le quali è stata già presentata l'offerta ed è stata avviata la fase di valutazione

in questi casi si suggerisce l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera "c" (variante in corso d'opera) o in alternativa comma 2, nel rispetto dei limiti ivi previsti. Con riferimento al comma 1 è infatti di tutta evidenza la riconducibilità del fenomeno del "caro materiali" a circostanza imprevista e imprevedibile, tanto nella forma quanto nella durata dello stesso, e dunque tale da legittimare la predisposizione di idonea variante in corso d'opera modificativa del contratto in esame (a prescindere dalla avvenuta stipula dello stesso). Le azioni di intervento promosse finora dal Governo ne sono peraltro una conferma esplicita. A margine si evidenzia che in tali previsioni, qualora contrattualmente fosse stata prevista una clausola di divieto di revisione prezzi, poiché la fattispecie di variante si configurerebbe di fatto come una variazione dei prezzi proposti, sarà necessario modificare i documenti contrattuali in tal senso, eliminando il suddetto divieto. Va da se che la variazione di prezzo delle singole lavorazioni proposte dovrà comportare la definizione di nuove analisi prezzi da parte del progettista/direttore lavori, anche scostandosi dai valori di riferimento ad oggi disponibili mediante l'utilizzo del prezzario regionale 2021 (si rimanda al dettaglio di cui al punto 5). Anche in caso di applicazione del comma 2, è altrettanto evidente come una sua eventuale previsione attuativa non altererebbe in alcun modo la natura complessiva del contratto. Va da se come il percorso qui suggerito consenta evidentemente di intervenire anche su appalti in corso d'esecuzione nel 2021 e che per la previsione di esclusione del decreto "compensazioni" sopra richiamata non risulterebbero idonei per l'applicazione dello stesso.

- 3. procedure di gara per le quali è stata avviata la procedura, ovvero avviata la manifestazione di interesse a seguito dell'adozione di uno specifico atto di indizione, ovvero è stato pubblicato il bando e non è scaduto il termine di presentazione delle offerte
- 4. procedure di gara da avviare sulla base di un progetto validato

in questi casi, al netto della possibilità di ritirare il bando/lettera di invito in autotutela, essendo preclusa la possibilità di qualsivoglia meccanismo di "compensazione prezzi" (trattandosi evidentemente di appalti ancora in divenire), si suggerisce l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera "a" (clausola di revisione prezzi), al fine di disciplinare le misure da adottare e quantificare al momento della stipula del contratto per far fronte alla variazione di stima economica del base d'asta. Tale clausola dovrà essere recepita mediante apposite integrazioni dei documenti di gara interessati dalla revisione prezzi e conseguenti attività di pubblicità. Anche in tali casi le modifiche apportate non altererebbero infatti la natura generale del contratto in esame e dunque tale soluzione consentirebbe la presa in conto nei nuovi appalti tanto di variazioni in aumento quanto in diminuzione, durante il tempo di esecuzione dello stesso, qualora, come auspicabile, il fenomeno del "caro materiali" rientrasse in limiti accettabili. A margine si evidenzia che in tali casi l'importo eventuale dell'opzione in aumento non andrebbe considerato ai fini della quantificazione degli operatori economici e del valore totale dell'appalto per la determinazione della soglia.

## 5. Interventi per i quali è in corso la progettazione o deve essere avviata

In tali casi, per la garanzia della congruità dell'appalto e dell'equilibrio sinallagmatico contrattuale, la progettazione deve essere aggiornata alla situazione eccezionale in atto, con riferimento al costo delle materie prime utilizzate nelle costruzioni; ne consegue dunque che qualora i valori economici riscontrabili sull'elenco prezzi di riferimento della Regione Piemonte edizione 2021 ad oggi vigente non fossero ritenuti congrui, dato il permanere dell'andamento fluttuante dei valori economici di mercato, il progettista dovrà procedere con la predisposizione di specifiche analisi prezzi relative alle lavorazioni previste in appalto, mediante la conduzione di apposite indagini di mercato preventive, al fine di addivenire alla giusta stima economica, come contestualizzata nella situazione altalenante dell'attuale mercato delle costruzioni. La documentazione contrattuale che accompagna tali progetti è opportuno che sia predisposta con la esplicita previsione della clausola di revisione prezzi di cui all'articolo 106 comma 1 lettera "a" al fine di poter consentire un riallineamento/calmierazione dei valori economici previsti in corso d'esecuzione dell'appalto medesimo, in funzione dell'andamento del mercato dei prezzi dei materiali da costruzione nei mesi futuri.

Le risorse economiche necessarie per la messa in atto di quanto ipotizzato devono essere evidentemente riscontrate da parte delle stazioni appaltanti all'interno dei quadri economici degli appalti medesimi, ovvero attingendo ad ulteriori fonti di finanziamento proprie, secondo le rispettive possibilità.

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 settembre, favorevole all'inserimento nella tabella IV del Testo unico della sostanza diclazepam;

Ritenuto di dover procedere agli aggiornamenti della tabella I e della tabella IV del Testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica;

#### Decreta:

#### Art. 1.

- 1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:
  - 5-MeO-DMT (denominazione comune)
- 2-(5-metossi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamina (denominazione chimica)
- 2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

diclazepam (denominazione comune)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

Il Ministro: Speranza

21A06844

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 11 novembre 2021.

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

#### IL DIRETTORE GENERALE

PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 106 nonché l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, recante la rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 190 del 23 dicembre 2020 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei ministri n. 115 del 24 giugno 2021 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili come da decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021»;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo dicastero n. 14956 dell'8 aprile 2009, recante questioni applicative in ordine all'art. 1 del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2008;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo dicastero n. 30433 del 9 agosto 2021, recante indicazioni operative in ordine all'adozione dei decreti ministeriali ai sensi dell'art. 1-septies, commi 1 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, n. 2 del 26 febbraio 2020 e, da ultimo, n. 5 del 25 febbraio 2021;

Visto il decreto del 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto dell'11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche», così come confermato dal decreto del 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto del 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ed in attuazione dell'art. 1,

**—** 59 **–** 

commi 1, 3 e 7 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008;

Visto il decreto del 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 1° luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 27 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 20 maggio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 15 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 25 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere ed inerente, in particolare, alla verifica ed all'elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'ISTAT e dalle Camere di commercio d'Italia (Unioncamere);

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 feb-

braio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si è riunita, considerata l'emergenza sanitaria nazionale relativa al COVID-19, in videoconferenza in data 10 novembre 2021;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 10 novembre 2021 ha espresso, a maggioranza, il proprio parere favorevole, come da verbale della Commissione in pari data, circa le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva ha approvato la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;

#### Decreta:

#### Art. 1.


- 1. Ai sensi dell'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono rilevati nell'unito allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:
- *a)* i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
- b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020.
- 2. Ai sensi dell'art. 1-septies, commi 3 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono indicati nell'unito allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.

## Art. 2.

Alle compensazioni dei materiali da costruzione più significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Roma, 11 novembre 2021

*Il direttore generale:* Cappelloni



Allegato 1

## MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL'8% VERIFICATASI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL'ANNO 2020

MATERIALI	Unità di misura	Prezzo medio 2020 [€]	Variazione % 1° sem. 2021 su 2020
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,59	43,80%
Rete elettrosaldata	Kg	0,59	44,21%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	48,05%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,77	59,37%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,86	50,22%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,77	45,33%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,19	76,43%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,10	22,55%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	16,66%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,84	39,21%
Binari ferroviari	Kg	1,02	31,26%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,69	35,62%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,45	29,98%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,14	23,09%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	23,61	13,31%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,47	20,41%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,95	21,51%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	21,18%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,64	35,51%
Fili di rame conduttori	Kg	7,82	32,98%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	8,49	17,04%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,32	16,02%
Bitume	q	45,37	18,15%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	254,20	11,40%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	285,96	19,08%
Tegole in laterizio	cad.	0,54	12,92%
Presa ad incasso	cad.	5,31	8,41%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.341,28	9,76%
Radiatori in ghisa	Kg	39,88	17,54%
Radiatori in alluminio	Kg	24,39	8,14%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,56	14,72%
Legname per infissi	mc	496,70	21,84%
Legname abete sottomisura	mc	263,95	43,77%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,85	19,21%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,59	13,13%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,98	10,04%

Allegato 2


		2003	13	2004	74	2005	15	2006	90	2007	21
MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di	Prezzo	Variazione								
	misura	medio	% pillilo	medio	% pillilo	medio	% pillio	medio	onling %	medio	% primo
		€	2021	€	2021	Œ	2021	€	2021	€	2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,28	200,95%	0,40	112,92%	0,46	85,15%	0,51	%00,79	0,54	57,72%
Rete elettrosaldata	Υğ	0,33	161,37%	0,46	86,37%	0,46	86,37%	0,52	64,86%	0,55	25,87%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,38	217,41%	0,54	123,36%	09'0	101,03%	99'0	82,75%	0,67	80,03%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,38	219,30%	09'0	145,22%	0,63	94,62%	0,67	83,00%	0,73	%96,79
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,43	199,73%	0,56	130,15%	0,71	81,53%	0,75	72,30%	0,85	51,63%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	06'0	185,18%	1,12	129,16%	1,33	92,98%	1,48	73,42%	1,58	62,44%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	1,35	316,31%	1,93	191,20%	2,22	153,16%	2,56	119,54%	2,94	91,16%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,24	108,03%	1,29	%26'66	1,34	92,51%	1,38	86,93%	1,44	79,14%
Gabbioni filo ferro zincato	Υğ	1,60	73,42%	1,68	65,16%	1,77	26,76%	1,86	49,17%	1,96	41,56%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,36	223,63%	0,20	133,01%	0,59	97,47%	99'0	76,52%	0,72	61,81%
Binari ferroviari	Kg	1,37	-1,92%	1,37	-1,92%	1,37	-1,92%	1,37	-1,92%	1,45	-7,33%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	0,70	228,07%	0,83	176,68%	0,98	134,33%	1,16	92,92%	1,34	71,38%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	0,70	168,56%	1,22	54,09%	1,32	42,42%	1,09	72,47%	1,13	%26,39
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,25	111,51%	1,46	80,36%	1,55	%68'69	1,64		1,73	52,22%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	19,23	39,10%	19,23	39,10%	19,23	39,10%	19,23	39,10%	19,45	37,52%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	3,54	86,07%	3,54	86,07%	3,54	86,07%	3,54		4,51	46,05%
Tubazione in PVC rigido	Kg	2,99	%09'09	3,15	52,44%	3,32	44,64%	3,50	37,20%	3,68	30,49%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,14	33,64%	2,14	33,64%	2,14	33,64%	2,14	33,64%	2,00	43,00%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	0,63	255,06%	0,84	164,18%	66'0	124,15%	1,14	94,66%	1,28	73,37%
Fili di rame conduttori	Kg	2,80	271,56%	3,73	178,72%	4,25	144,91%	6,01	72,90%	98'9	51,55%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,00	42,01%	7,00	42,01%	7,00	42,01%	7,00	42,01%	7,46	33,25%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	9,08	6,24%	10,92	-11,62%	12,07	-20,06%	6,71		96'9	38,66%
Bitume	b	18,80	185,15%	19,15	179,94%	22,11	142,46%	27,19		33,89	58,18%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	147,25	92,31%	201,19	40,75%	215,72	31,27%	216,42	30,85%	233,69	21,18%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	224,09	51,96%	253,21	34,48%	263,59	29,19%	260,96	30,49%	262,16	29,89%
Tegole in laterizio	cad.	0,50	22,18%	0,50	22,18%	0,20	22,18%	0,49	24,67%	0,51	19,78%
Presa ad incasso	cad.	3,19	80,45%	2,90	98,50%	3,05	88,74%	3,27	76,04%	3,60	59,90%
Gruppo refrigeratore	cad.	34.745,22	11,64%	33.736,97	14,98%	35.180,39	10,26%	35.283,78	9,94%	36.047,51	7,61%
Radiatori in ghisa	Kg	25,08	86,92%	26,82	74,80%	28,68	63,46%	30,68	52,80%	32,81	42,88%
Radiatori in alluminio	Kg	21,33	23,63%	22,46	17,41%	23,65	11,51%	24,90	5,91%	26,22	0,58%
Vetrocamera mm 4/6/4	md	25,00	44,82%	25,00	44,82%	25,47	42,15%	27,10	33,60%	27,22	33,01%
Legname per infissi	mc	378,97	%69'63	411,25	47,15%	420,20	44,02%	397,82	52,12%	424,09	42,70%
Legname abete sottomisura	mc	208,23	82,24%	209,39	81,23%	213,87	77,44%	217,16	74,75%	233,09	62,81%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,15	91,75%	1,05	110,01%	1,25	76,41%	1,05	110,01%	1,64	34,46%
Geotessile tessuto non tessuto	md	1,42	26,67%	1,42	26,67%	1,42	26,67%	1,42	26,67%	1,56	15,30%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	md	4,91	34,00%	4,91	34,00%	4,91	34,00%	4,91	34,00%	5,33	23,44%

**Nota:** Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione

		00	2000	00	2000	0100		<i>JC</i>	2044	96	2042
		707	00	707	60	70	0	77		77	71
MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo
		medio [€]	semestre 2021	medio [€]	semestre 2021	medio [€]	semestre 2021	medio [€]	semestre 2021	medio [€]	semestre
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	χğ	0,68	25,25%	0,50	70,34%	0,54	57,72%	09'0		0,59	44,35%
Rete elettrosaldata	Υğ	0,64	33,95%	0,50	71,46%	0,53	61,75%	0,59	45,30%	0,59	45,30%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Υğ	0,82	47,09%	0,66	82,75%	0,68	77,38%	0,70		0,71	%88'69
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	ξg	0,85	44,25%	0,71	72,69%	77'0	59,23%	0,79	55,20%	0,80	53,26%
Lamiere in acciaio "Corten"	Υğ	1,05	22,75%	0,87	48,14%	0,84	53,43%	0,85		0,87	48,14%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Υg	1,78	44,19%	1,61	59,42%	1,72	49,22%	1,71	20,09%	1,74	47,51%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	χ	3,26		2,77	102,90%	3,00	87,34%	3,01		2,89	
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Υğ	1,58	63,27%	1,67	54,47%	1,70	51,74%	1,80	43,31%		40,96%
Gabbioni filo ferro zincato	Υğ	2,18		2,23	24,42%	2,26	22,77%	2,39		2,40	15,61%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Υğ	0,82		0,67	73,89%	69'0	68,85%	69'0			61,81%
	Αg	1,46	%26'2-	1,20	11,97%	1,19	12,91%	1,16	15,83%	1,20	11,97%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Υğ	1,49	54,13%	1,45	58,38%	1,56	47,21%	1,57	46,27%		49,12%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,19		1,12	67,85%	1,18	59,32%	1,23			45,73%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,90	38,60%	1,87	40,82%	1,98	33,00%	2,08			21,91%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	19,76		19,91	34,35%	19,19	39,39%	20,58		20,77	28,78%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	4,80		4,51	46,05%	4,42	49,02%	4,50			37,80%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,99		3,45	39,19%	3,54	35,65%	3,57			41,65%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,11	35,54%	2,23	28,25%	2,32	23,27%	2,49		2,46	16,26%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,39	29,65%	1,32	68,11%	1,39	29,65%	1,49			
Fili di rame conduttori	Kg	7,91	31,43%	6,30	65,02%	68'9	20,89%	2,60			36,97%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,50		5,99	65,95%	7,48	32,90%	7,48			27,12%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	6,72	43,61%	6,12	27,69%	6,72	43,61%	7,20	34,04%		31,12%
Bitume	ь	37,05		35,35	51,65%	38,49	39,28%	43,23		48,79	
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	222,81	27,09%	214,74	31,87%	214,29	32,15%	224,56		236,33	19,82%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	256,99	32,51%	258,66	31,65%	259,71	31,12%	260,94	30,50%	26	26,77%
Tegole in laterizio	cad.	0,20	22,18%	0,49	24,67%	09'0	22,18%	0,52		0,52	17,48%
Presa ad incasso	cad.	3,78	52,29%	3,98	44,64%	4,12	39,72%	4,23	(,)	Ш	30,83%
Gruppo refrigeratore	cad.	36.555,32	6,11%	35.587,58	%00'6	36.366,53	%99'9	35.924,16	7,98%	34.4	12,67%
Radiatori in ghisa	Kg	34,92	34,25%	34,13	37,36%	35,13	33,45%	36,95	26,87%	36,74	27,60%
Radiatori in alluminio	Kg	28,73		25,88	1,90%	27,59	-4,45%	26,27			
Vetrocamera mm 4/6/4	bw	27,38		28,51	26,99%	28,63	26,46%	29,28			21,33%
Legname per infissi	mc	441,18	37,17%	435,31	39,02%	445,34	35,89%	446,93			31,82%
Legname abete sottomisura	mc	236,71	60,32%	246,33	54,06%	252,04	50,57%	255,48		24	
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,93	14,26%	1,77	24,58%	1,90	16,06%	1,81	21,83%	1,79	23,19%
Geotessile tessuto non tessuto	md	1,55		1,73	3,97%	1,60	12,42%	1,66			
Membrana impermeabilizzante bituminosa	md	5,62	17,07%	5,34	23,21%	09'5	17,49%	5,61	17,28%	5,92	11,14%

**—** 63 –

Nota: Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione



		20	2013	20	2014	20,	2015	20	2016	20	2017
								i			
MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di	Prezzo	Variazione % primo								
		medio [€]	semestre	medio [€]	semestre	medio [€]	semestre	medio [€]	semestre 2021	medio [€]	semestre
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Ķg	0,58	46,84%	0,56	52,09%	0,53	%69'09	0,51	L	0,52	63,78%
Rete elettrosaldata	Kg	0,57	50,40%	0,58	47,81%	0,55	55,87%	0,55			61,75%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,69	74,81%	0,69	74,81%	0,70	72,31%	0,72		0,77	26,65%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,77	59,23%	0,73	%96'29	0,73	67,96%	0,75		0,75	63,48%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,84	53,43%	0,84	53,43%	08'0	61,10%	0,79	63,14%	0,81	59,12%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,71	20,09%	1,67	23,69%	1,68	52,77%	1,64	26,50%	1,69	51,87%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	2,93	91,82%	2,81	100,01%	2,65	112,08%	2,77	102,90%	2,98	88,60%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,87	37,95%	1,91	35,06%	2,00	28,98%	2,02	27,70%	2,05	25,83%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	16,58%	2,37	17,07%	2,32	19,60%	2,24		2,27	22,23%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,72	61,81%	0,69	68,85%	0,67	73,89%	0,68	71,33%	0,71	64,09%
	Kg	1,12	19,97%	1,07	25,58%	1,02	31,73%	1,11	21,05%	1,01	33,04%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,56	47,21%	1,61	42,64%	1,64	40,03%	1,59			41,76%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,34	40,29%	1,37	37,22%	1,31	43,51%	1,36			36,23%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,07	27,21%	2,06	27,83%	2,08	26,60%	2,03			27,21%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	20,84	28,35%	21,06	27,01%	21,01	27,31%	22,13		22,94	16,60%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	4,85	35,81%	5,05	30,43%	20'9	29,92%	5,11			27,90%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,54	35,65%	3,74	28,40%	3,87	24,08%	3,74			23,76%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,40	19,16%	2,32	23,27%	2,30	24,35%	2,37			23,27%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,46	51,99%	1,44	54,10%	1,36	63,17%	1,37	61,98%		63,17%
Fili di rame conduttori	Kg	7,78	33,63%	7,92	31,27%	7,68	35,37%	7,34		7,42	40,11%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,95	25,04%	7,80	27,44%	7,91	25,67%	7,66	29,77%		24,57%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	7,45	29,54%	7,60	26,98%	7,70	25,33%	7,94	21,54%	8,13	18,70%
Bitume	Ь	50,91		51,15		48,09	11,47%	46,33			19,16%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	233,94	21,05%	241,59	17,21%	234,56	20,73%	233,24	21,41%	234,82	20,59%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	270,46	25,91%	272,84	24,81%	269,86	26,19%	270,78		274,02	24,27%
Tegole in laterizio	cad.	0,52	17,48%	0,53	15,26%	65'0	15,26%	0,52	17,48%	0,53	15,26%
Presa ad incasso	cad.	4,47	28,78%	4,61	24,87%	4,82	19,43%	4,98	15,59%	5,07	13,54%
Gruppo refrigeratore	cad.	34.951,41	10,98%	33.648,63	15,28%	34.234,82	13,31%	34.489,86		34.885,50	11,19%
Radiatori in ghisa	Kg	37,00	26,70%	37,21	25,99%	37,30	25,68%	37,31	25,65%		
Radiatori in alluminio	Kg	25,24	4,48%	25,42	3,74%	25,21	4,61%	24,68			8,35%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	29,49	22,77%	30,18	19,97%	30,19	19,93%	29,72		30,36	19,25%
Legname per infissi	mc	458,57	31,97%	450,91	34,21%	466,63	29,69%	474,50			26,32%
Legname abete sottomisura	mc	249,78	51,93%	252,06	50,55%	248,25	52,86%	246,73		25	50,28%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,82	21,16%	1,67	32,04%	1,73	27,47%	1,68			22,51%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,63	10,35%	1,70		1,70		1,60	Ì		15,30%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	bw	5,91	11,33%	6,05	8,75%	6,28	4,77%	6,17	6,64%	2,97	10,21%

Nota: Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione






Nota: Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione

		20	2018	2019	61
	Unità di	Drozzo	Variazione	Drozzo	Variazione
MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	misura	medio	% primo	medio	% primo
		<b>[</b> ]	semestre 2021	<b>[</b>	semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	09'0	41,95%	09'0	41,95%
Rete elettrosaldata	Kg	09'0	42,88%	0,58	47,81%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	48,91%	0,81	48,91%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	92'0	61,33%	0,76	61,33%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,85	51,63%	06'0	43,20%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,75	46,66%	1,80	42,59%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,15	78,42%	2,98	88,60%
Chiusini e caditole in ghisa sferoidale	Kg	2,06	25,22%	2,04	26,45%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,37	17,07%	2,32	19,60%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,82	42,08%	0,80	45,63%
Binari ferroviari	Kg	1,01	33,04%	1,01	33,04%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,68	36,70%	1,55	48,16%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,44	30,55%	1,43	31,46%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,12	24,21%	2,12	24,21%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	23,54	13,63%	24,11	10,94%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,45	20,86%	2,67	16,17%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,90	23,13%	4,01	19,75%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	21,18%	2,49	14,86%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,62	36,98%	1,57	41,34%
Fili di rame conduttori	Kg	7,62	36,43%	7,50	38,62%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	8,16	21,82%	8,20	21,23%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,19	17,83%	7,69	25,50%
Bitume	d	49,74	7,78%	49,66	7,95%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	245,09	15,54%	239,66	18,16%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	275,30	23,69%	280,64	21,34%
Tegole in laterizio	cad.	0,54	13,13%	0,56	%80'6
Presa ad incasso	cad.	4,98	15,59%	4,95	16,29%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.488,27		36.442,68	6,44%
Radiatori in ghisa	Kg	39,69	18,12%	40,26	16,44%
Radiatori in alluminio	Kg	24,45	7,86%	25,47	3,54%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,36	15,45%	31,94	13,36%
Legname per infissi	mc	500,53	20,91%	486,17	24,48%
Legname abete sottomisura	mc	266,12	42,60%	265,87	42,73%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,84	19,84%	1,84	19,84%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,58	13,84%	1,63	10,35%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	md	6,16	6,81%	6,34	3,78%

#### 21A06809





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 26 Nov 2021 Prot. n. 8583/C4LLPP Alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

All'Unione delle Province d'Italia

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani

Al Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici

Al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali

Al Dipartimento per la mobilità sostenibile

Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Alla Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza

All'Ufficio Legislativo

Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

\* \* \*

#### 1. Premessa.

A seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni



con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, all'articolo 1-septies reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d. lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 50/2016, l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito "decreto") che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.

Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del d. lgs n. 50/2016.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti si ritiene opportuno fornire modalità operative per l'applicazione dell'istituto della compensazione.

\* \* \*

### 2. Modalità operative.

- 2.1. Qualora il decreto rilevi variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione è così determinata:
- a) la variazione percentuale, depurata dell'alea a carico dell'appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.
- Ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti.
- 2.2. Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.



L'istanza conterrà l'indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

2.3. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).

In particolare, in relazione alle lavorazioni i effettuate nell'arco temporale indicato dal citato articolo 1-*septies* e presenti come tali in contabilità (allibrate nel libretto delle misure ovvero riportate nel registro di contabilità), il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:

- per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
- per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell'analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l'appalto.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto e diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo di cui al decreto.

2.4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.

2.5. Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall'appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1, e li presenta alla stazione appaltante.

Il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto provvedono a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo di ulteriori somme disponibili o che



diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvede ad effettuare il relativo pagamento.

La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, adottato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1-septies del decreto legge n. 73 del 2021.

2.6. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

\* \* \*

#### 3. Esempi applicativi di calcolo della compensazione.

3.1. Si ritiene utile descrivere alcuni esempi applicativi al fine di indicare il metodo di calcolo delle compensazioni.

L'esempio n. 1 - che considera un'alea dell'8% - è applicabile alle offerte presentate nell'anno 2020, mentre l'esempio n. 2 - che considera un'alea del 10% - è applicabile alle offerte presentate anteriormente all'anno 2020.

#### ESEMPIO N. 1 - OFFERTA PRESENTATA NELL'ANNO 2020.

Dato un lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell'anno 2020, per il quale sono state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell'anno 2021, delle strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.

Dall'esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del primo semestre dell'anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.

A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce "Ferro – acciaio tondo per cemento armato". Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l'anno 2020 un valore pari a 0,59 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 un valore pari al 43,80%.

Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 43,80%, e la si depura dell'alea dell'8% a carico dell'appaltatore, risultando pari a 35,80%.

Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all'anno 2020 pari a 0,59 euro al kg.



Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

 $35,80 \, (\%) \times 0,59 \, (\text{euro/kg}) = 0,2112 \, (\text{euro/kg}).$ 

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.

Pertanto, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5, risulta la seguente compensazione C espressa in euro:

C (euro)= 0,2112 (euro/kg) x Q (kg).

#### ESEMPIO N. 2 - OFFERTA PRESENTATA ANTERIORMENTE ALL'ANNO 2020

Dato un lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell'anno 2017, per il quale sono state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell'anno 2021, delle strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.

Dall'esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del primo semestre dell'anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.

A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce "Ferro – acciaio tondo per cemento armato". Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l'anno 2017, un valore pari a 0,52 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 un valore pari al 63,78%.

Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 63,78%, e la si depura dell'alea del 10% a carico dell'appaltatore, risultando pari a 53,78%.

Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all'anno 2017 pari a 0,52 euro al kg.

Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

53,78 (%) x 0,52 (euro/kg) = 0,2796 (euro/kg).

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.

Pertanto, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5, risulta la seguente compensazione C espressa in euro:

C (euro) = 0.2796 (euro/kg) x Q (kg).

Enrico Giovannini

Firmato digitalmente da

**ENRICO GIOVANNINI** 

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti